


ilmedicopediatra 2021;30(1):1-3

Vaccini antiCOVID-19 in sicurezza per tutti!

Perché serve uno scudo penale



Luciano Antonio Basile

FIMP Lazio

Ci risiamo. La recente iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta in alcune procure, di medici e infermieri vaccinatori impegnati nella campagna vaccinale antiCOVID-19, in seguito al decesso di alcuni cittadini occorso dopo la vaccinazione, hanno riportato alla ribalta il tema della tutela legale degli esercenti le professioni sanitarie alle prese con la pandemia.

Si sono mossi i sindacati delle varie categorie, si è mossa, qualche giorno fa, anche la FNOMCEO chiedendo a gran voce "uno sgravio di responsabilità sul piano penale rimandando tutta la questione a una responsabilità di carattere civile che può essere sempre esercitata nei confronti dell'azienda sanitaria". Parole sante.

Perché, dal punto di vista civilistico, la responsabilità contrattuale è in capo all'azienda sanitaria, essendo infine sufficiente, per l'operatore coinvolto, essere in possesso di una polizza cosiddetta "per colpa grave", una polizza cioè, che lo tuteli dalle eventuali azioni di rivalsa da parte dell'azienda sanitaria.

In campo penale invece, la Costituzione prevede all'articolo 27, che la responsabilità penale sia personale e all'articolo 112, che l'azione penale sia obbligatoria. Dal combinato disposto dei due articoli della Costituzione deriva che se una persona muore dopo una vaccinazione (covid o non covid), il personale sanitario esecutore della vaccinazione debba ricevere obbligatoriamente l'avviso di garanzia.

La faccenda quindi non è di facile soluzione, trattandosi di creare una normativa in odore di anticostituzionalità. Si invochi quindi lo stato di necessità.

Corrispondenza

Luciano Antonio Basile
lucianobasile@libero.it

How to cite this article: Basile LA. Vaccini antiCOVID-19 in sicurezza per tutti! Perché serve uno scudo penale. Il Medico Pediatra 2021;30(1):1-3.

© Copyright by Federazione Italiana Medici Pediatri



OPEN ACCESS

L'articolo è open access e divulgato sulla base della licenza CC-BY-NC-ND (Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale). L'articolo può essere usato indicando la menzione di paternità adeguata e la licenza; solo a scopi non commerciali; solo in originale. Per ulteriori informazioni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Si può fare, si sente da più parti; il governo "è già al lavoro", il ministro Speranza si è reso disponibile, tanti parlamentari anche.

Parole già sentite. Perché al di là delle buone e sincere intenzioni dei singoli, il tutto deve passare dal parlamento e questo è il secondo tentativo, essendo il primo fallito miseramente quasi un anno fa.

Ci piace ricordare che fummo (noi della FIMP) tra i primi a chiedere maggiori tutele giuridiche, con una lettera del nostro Presidente indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute già il 23 marzo 2020, esattamente un anno fa, all'inizio della pandemia, quando ancora al vaccino anti-COVID nemmeno si pensava.

Non le vaccinazioni quindi ci preoccupavano, ma il repentino modificarsi delle nostre modalità assistenziali, per cui quel che prima non era lecito (per esempio la diagnosi a distanza) diventava in quei giorni, e da lì a seguire, addirittura indispensabile.

In seguito, il 18 aprile 2020, fummo capofila in un documento congiunto con FIMMG, Intesa Sindacale, SUMAI, CISL Medici in cui, con motivazioni ben documentate in merito alla estrema difficoltà del comparto sanitario ad affrontare la professione in modalità emergenziale anche a causa del prevedibile aumento del rischio sanitario e medico-legale, proponemmo i seguenti 4 punti, al fine di poter esercitare le nostre attività con la massima serenità possibile e in modo da affrontare la questione in maniera più strutturata agendo anche sul campo civilistico:

- che durante o in conseguenza della emergenza COVID-19 la responsabilità penale e civile sia limitata ai soli casi di dolo o colpa gravissima, dove la colpa gravissima sia chiaramente esplicitata dalla norma;
- che durante o in conseguenza della emergenza COVID-19 sia disposta l'assenza di ogni azione di rivalsa o responsabilità amministrativa prevista dall'art. 9 della legge Gelli;
- che, in ambito penale, le condotte sicuramente non punibili siano stabilite fin da subito nel corso delle indagini preliminari direttamente dal sostituto procuratore;
- che, in ambito civile, sia ristabilito in ogni circostanza, il principio generale del diritto, che il pagamento delle spese seguano la soccombenza; sempre, laddove possibile.

Ma non se ne fece nulla. A dire il vero il tentativo è stato fatto, con vari emendamenti al decreto Cura Italia presentati da alcune forze politiche; quello che più si avvicinava ai nostri desiderata era l'emendamento a firma Marcucci, ma



conteneva in sé il vulnus, la pietra dello scandalo: l'estensione dello scudo anche ai dirigenti delle Aziende. La norma non passò.

Ora ci risiamo, la questione è tornata di attualità, ma limitatamente allo scudo penale per il personale vaccinatore, lasciando senza tutele tutti gli esercenti le professioni sanitarie alle prese con tutto il resto dello stato emergenziale. Inutile dire che sarebbe opportuno, ora che sull'onda emotiva la voglia di mettere mano alla faccenda pare sia tornata, un provvedimento più organico che includa tutti gli aspetti della responsabilità sanitaria durante lo stato d'emergenza, magari con valenza retroattiva.

Si può fare con un emendamento ad hoc nel prossimo Decreto Legge, ma sarebbe auspicabile non perdere altro tempo.

Comunque vada, resta la necessità per il pediatra di famiglia di dotarsi, oltre che di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, anche di una polizza di tutela legale, che lo tenga indenne dai costi giudiziari in caso di coinvolgimento in un'azione penale esercitata dalla magistratura.